

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL  
CANONE CONCESSORIO NON RICOGNITORIO

(Artt 25 e 27 D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285)

**INDICE**

- Art. 1 - Oggetto del Regolamento, finalità ed ambito di applicazione
- Art. 2 - Normative di riferimento
- Art. 3 - Canone di concessione non ricognitorio
- Art. 4 - Tipologia di concessioni ed autorizzazioni soggette a canone
- Art. 5 - Superficie soggetta a canone
- Art. 6 - Soggetto obbligato al pagamento del canone
- Art. 7 - Determinazione del canone ed adeguamento delle tariffe
- Art. 8 - Pagamento del canone
- Art. 9 - Accertamento, sanzioni ed interessi
- Art. 10 - Occupazioni abusive
- Art. 11 - Rimborsi
- Art. 12 - Riscossione coattiva
- Art. 13 - Disposizioni transitorie e finali

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL

C.C. N. 51 DEL 29 SET. 2015

## ART. I - OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446 e disciplina l'istituzione e l'applicazione nel Comune di Lentini del Canone di concessione non ricognitorio, previsto dagli articoli 25, 26 e 27 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 (*Nuovo Codice della Strada*).
2. Il Canone ha natura patrimoniale e costituisce la controprestazione del godimento del bene ottenuto in concessione; tale canone individua la funzione di corrispettivo dovuto all'ente proprietario di una strada per il sacrificio del concessionario e il relativo beneficio della concessione.
3. Al fine di evitare la doppia imposizione, dall'importo dovuto per il canone di concessione non ricognitorio è detratto quanto riscosso dal Comune per la medesima occupazione a titolo di TOSAP.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
5. Soggetto attivo del canone è il Comune di Lentini.

## ART. 2 - NORMATIVE DI RIFERIMENTO

Il canone in parola è regolamentato:

1. dall'art. 25, 26 e 27 del D.Lgs. 30 Aprile 1992 n. 285;
2. dall'art. 27 del D. Lgs. 285/92;
2. dall'art. 9 comma 7 del D. Lgs. 507/93;
3. dal D. Lgs. del 15.12.1997 n. 446;
4. dal D. Lgs. del 15.11.1993 n. 207;

## ART. 3 - CANONE DI CONCESSIONE NON RICOGNITORIO

1. Ai sensi del primo comma dell'art. 25 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, che testualmente recita " *Non possono essere effettuati, senza preventiva concessione dell'ente proprietario, attraversamenti od uso della sede stradale e relative pertinenze con corsi d'acqua, condutture idriche, linee elettriche e di telecomunicazione, sia aeree che in cavo sotterraneo, sottopassi e sovrappassi, teleferiche di qualsiasi specie, gasdotti, serbatoi di combustibili liquidi, o con altri impianti ed opere, che possono comunque interessare la proprietà stradale*", sono soggette a canone non ricognitorio le occupazioni dei tratti di strada per i quali il Comune di Lentini esercita la potestà autorizzatoria ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del Codice della Strada, e le occupazioni di aree private gravate da servitù di uso pubblico.
2. Sono soggette, inoltre, a canone non ricognitorio, le occupazioni realizzate, su tutto il territorio comunale, al di fuori della sede stradale che sono comunque considerate come effettuate entro i limiti delle fasce di rispetto stradale.
4. Si considerano permanenti le occupazioni di carattere stabile effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione/autorizzazione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti.
5. Le occupazioni temporanee, ossia le occupazioni di durata inferiore all'anno, prive di strutture infisse direttamente o indirettamente al suolo anche se a carattere ricorrente, non sono soggette al canone di concessione non ricognitorio.

## ART. 4 - TIPOLOGIA DI CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI SOGGETTE A CANONE

1. Le occupazioni del suolo, sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazioni di servizi pubblici, nonché le occupazioni relative all'esercizio di attività e di impresa riportate nell'allegato A) del suddetto Regolamento, sono soggette, oltre che al pagamento del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche, anche al pagamento di un canone di concessione non ricognitorio, per la parte eccedente la TOSAP.

## ART. 5 - SUPERFICIE SOGGETTA A CANONE

1. La superficie da assoggettare al canone di concessione non ricognitorio si determina in base all'effettiva occupazione ed è misurata a seconda della tipologia a corpo (cadauno) o in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente i decimali, se uguale o superiore al quadrato o lineare. In caso di occupazioni inferiori ad un metro quadrato o lineare, le stesse sono arrotondate ad un metro quadrato o lineare.
2. Per gli impianti pubblicitari ed i cartelloni di qualsiasi genere, la consistenza è data dalla proiezione ortogonale al suolo del lato maggiore del mezzo pubblicitario, espressa in metri lineari, con esclusione della superficie occupata dalla parte strutturale dell'impianto (pali di sostegno della struttura);

## ART. 6 - SOGGETTO OBBLIGATO AL PAGAMENTO DEL CANONE

Il canone di concessione non ricognitorio è dovuto dal concessionario o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche se abusivo. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

## ART. 7 - DETERMINAZIONE DEL CANONE ED ADEGUAMENTO DELLE TARIFFE

1. Il canone concessorio non ricognitorio è dovuto al Comune di Lentini per ciascun anno solare di durata dell'occupazione.
2. L'importo dovuto viene calcolato dal prodotto tra la tariffa (T), desumibile nell'allegato a) della suddetta Deliberazione, ed il valore (V) dell'occupazione (mq, ml., cad. etc), con la seguente formula:  $CCNR = T \times V$ , dove CCNR= canone concessorio non ricognitorio.
2. In sede di prima applicazione, le tariffe del canone annuo sono quelle riportate nell'allegato a), e decorrono dalla data di esecutività della suddetta Deliberazione;
3. Le tariffe approvate con il presente regolamento sono aggiornate automaticamente dopo il primo anno in misura pari alla variazione accertata dall'ISTAT dell'ammontare dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, verificatesi a novembre dell'anno di riferimento rispetto al mese di novembre dell'anno successivo, ed hanno effetto dal primo gennaio dell'anno successivo.
4. Il pagamento del canone deve essere effettuato attraverso versamento sul conto corrente intestato al Comune di Lentini - Servizio Tesoreria - con arrotondamento all'euro superiore, in caso di frazione uguale o superiore a 50 centesimi, all'euro inferiore in caso di frazione fino a 49 centesimi di euro.
5. Il canone concessorio non ricognitorio è riscosso in aggiunta alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (T.O.S.A.P.) eventualmente dovuta per l'occupazione permanente, per la parte eccedente.

## ART. 8 - PAGAMENTO DEL CANONE

1. Per l'anno di inizio occupazione, il pagamento del canone non ricognitorio deve essere effettuato prima del rilascio del provvedimento di concessione o autorizzazione, ed è dovuto in dodicesimi, in rapporto ai mesi di effettiva occupazione. I periodi di occupazione maggiori o uguali a quindici giorni si considerano pari ad un dodicesimo del canone annuo, i periodi inferiori a quindici giorni si trascurano.
2. Per le annualità successive a quella del rilascio, il pagamento del canone annuo deve avvenire entro il \_\_\_\_\_ dell'anno in corso.
3. In caso di sanatoria delle occupazioni prive della prescritta concessione o autorizzazione, l'obbligo del pagamento del canone decorre dal primo gennaio dell'anno in cui viene accertata l'occupazione, salvo che la data d'inizio occupazione risulti diversamente accertabile.
4. Per l'anno 2015 il termine massimo per il pagamento del canone per i mesi residui è fissato entro trenta giorni dal ricevimento dell'apposito avviso di invito al pagamento.

## ART. 9 - ACCERTAMENTO, SANZIONI ED INTERESSI

1. Il settore comunale competente al rilascio dell'atto di concessione/autorizzazione è tenuto a darne tempestiva comunicazione al settore competente per le entrate, anche mediante collegamenti telematici, allegando copia del provvedimento autorizzativo, comprensivo del calcolo del canone non ricognitorio.
2. Il settore comunale competente per le entrate ne verifica la congruenza e provvede alla determinazione del canone dovuto.
3. Accertato il pagamento dovuto da parte dell'utente, il settore comunale competente provvede al rilascio dell'atto di concessione/autorizzazione.
4. Il settore comunale competente per le entrate provvede al controllo dei pagamenti dei canoni dovuti oltre il primo anno e, in caso di parziale o omesso pagamento, provvede alla notifica di uno specifico avviso di messa in mora, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, con invito ad adempiere entro 60 giorni dalla data di ricevimento.
5. La notifica degli avvisi di cui al comma precedente deve essere effettuata entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato.
6. Fermo restando il disposto dell'articolo 20, commi 4 e 5, del citato Decreto Legislativo n. 285/1992, per l'omesso, parziale o tardivo versamento del canone non ricognitorio si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a € 500,00 ai sensi dell'articolo 7-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
7. Per l'omesso, parziale o tardivo versamento del canone non ricognitorio sono dovuti gli interessi legali calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

## ART. 10 - OCCUPAZIONI ABUSIVE

1. Per le occupazioni definite abusive, cioè prive del relativo atto di concessione o difformi dalle disposizioni previste dallo stesso, si applica una indennità pari al canone fissato per la rispettiva tipologia di occupazione maggiorata del 50%.
2. Nel caso di installazioni di manufatti abusivi ritenuti non sanabili, il Comune può procedere all'immediata rimozione d'ufficio degli stessi, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione di sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e saranno recuperate con il procedimento di riscossione coattiva:

## ART. 11 - RIMBORSI

1. Gli interessati possono richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.
2. Sulle somme da rimborsare sono calcolati gli interessi al tasso legale con maturazione giorno per giorno a partire dal giorno in cui il pagamento è stato eseguito.

## ART. 12 - RISCOSSIONE COATTIVA

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate avviene:
  - mediante la procedura di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
  - mediante il sistema dell'ingiunzione di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.
2. Le spese materialmente sostenute per l'espletamento della procedura di riscossione coattiva sono a totale carico dell'utente.

## ART. 13- DISPOSIZIONI TRANSITORIE FINALI

1. Le concessioni e le autorizzazioni permanenti in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente regolamento si intendono efficaci se dotate di tutti i requisiti richiesti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, ivi compresi del pagamento del canone concessorio non ricognitorio.
2. Le occupazioni che risultino carenti dei requisiti di cui al precedente comma, devono essere regolarizzate mediante integrazione della concessione in essere o rilascio di nuova concessione conforme alla legislazione vigente e alle norme del presente regolamento, entro i successivi sei mesi.
3. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.
4. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto dell'entrata in vigore di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tal caso, e in attesa della formale modificazione del regolamento, si applicano tali nuove norme.
5. È abrogata ogni norma regolamentare in contrasto con le disposizioni del presente regolamento.
6. A norma dell'articolo 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, le disposizioni del presente regolamento hanno effetto dal \_\_\_\_\_.

## ALLEGATO A

### TARIFFARIO CANONI PATRIMONIALI NON RICOGNITORI

#### 1. Occupazioni relative a erogazioni di servizi pubblici in regime di concessione Amministrativa

- 1.1 Condotture sotterranee per la distribuzione di acqua potabile, gas, energia elettrica, linee telefoniche sotterranee, teleriscaldamento, intercapedini, manufatti e simili, contenitori sotterranei di cavi, condutture e linee elettriche e telefoniche. Linee elettriche, telefoniche e telegrafiche: Euro 3,00/ml. (metro lineare)
- 1.2 Altre condutture ed impianti di qualunque natura non ricomprese nel punto precedente ad esclusione delle condutture del servizio idrico di distribuzione dell'acqua potabile e fognatura: Euro 3,00/ml. (metro lineare)
- 1.3 Pozzetti, cabine telefoniche ed elettriche, camerette di ispezione, botole, tombini, griglie e qualsiasi altro manufatto posto sul suolo pubblico: € 30,00 mq. (metro quadrato)
- 1.4 Sostegni di lampade per illuminazione stradale o linee elettriche, telefoniche o telegrafiche di qualsiasi materiale realizzate: Euro 20,00 cadauno

#### 2. Occupazioni relative a all'esercizio di attività o di impresa

- 2.1 Chioschi di vendita, edicole e strutture assimilabili: Euro 10,00 mq. (metro quadrato);
- 2.2 Occupazione con chioschi destinati alla somministrazione di alimenti e bevande: Euro 15,00 mq. (metro quadrato);
- 2.3 Occupazione destinata alla vendita per articoli diversi di quelli al punto 2.2: Euro 10,00 mq. (metro quadrato);
- 2.4 Elementi di arredo in genere: (ad eccezione di semplici fioriere amovibili senza messaggio pubblicitario) Euro 20,00/ml. (metro lineare);
- 2.5 Elementi di arredo in genere con pubblicità: Euro 100,00 ml. (metro lineare)
- 2.6 Impianti pubblicitari come previsto dal regolamento della pubblica affissione, ivi comprese le affissioni dirette ad esclusione delle preinsegne: Euro 100,00 ml. (metro lineare) per impianti monofacciali ed Euro 150,00 ml. (metro lineare) per impianti bifacciali
- 2.7 Preinsegne: € 35,00 ad unità;
- 2.8 Aree destinate ad impianti di autolavaggio: Euro 10,00 mq. (metro quadrato). Il canone va computato con riferimento alla superficie effettivamente occupata dai manufatti, sia in superficie che in sottosuolo (proiezione delle pensiline sull'area, locali per la vendita accessori ed eventuali officine riparazioni, ecc.), mentre le restanti superfici (esempio: aree circostanti, corselli di accesso, ecc.) vanno computate al 50%;
- 2.9 Impianti di distribuzione carburanti Euro 10,00 mq. (metro quadrato). Il canone va computato con riferimento alla superficie effettivamente occupata dai manufatti, sia in superficie che in sottosuolo (proiezione delle pensiline sull'area, locali per la vendita accessori ed eventuali officine riparazioni, ecc.), mentre le restanti superfici (esempio: aree circostanti, corselli di accesso, ecc.) vanno computate al 50%;
- 2.10 Occupazione permanente di area per installazione stazione radio base per telefonia e simili Euro 15.000,00. fino a 30 mq. (metri quadrati) - Euro 20.000,00. da 31 mq. (metri quadrati) fino a 60 mq - (metri quadrati) - Euro 25.000,00 da 61 mq. (metri quadrati) ed oltre.